



**Parte Speciale “N”:**  
**I reati in materia di violazione del**  
**diritto d’autore**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DA**

**EMAK s.p.a.**

**IL 26 febbraio 2010**

PARTE SPECIALE "N"

**1. I reati ex Legge n. 99 del 23 luglio 2009**

La **Legge 23 luglio 2009 n. 99** ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia" c.d. **Legge Sviluppo-Energia**), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ulteriore integrazione dalla Parte Speciale del D.Lgs. 231/2001, aggiuntiva rispetto a quella prevista nella precedente Parte Speciale M del presente Modello, inserendovi fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

**L'Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)** viene così implementato:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 171-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

I reati presupposto della fattispecie in esame sono i seguenti:

**I. Art. 171, comma 1°, lettera a-bis) L. 633/41**

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) (omissis)*

***a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;***

*b) (omissis)*

*c) (omissis)*

*d) (omissis)*

*e) (soppresso)*

*f) (omissis)*

*1-bis. (omissis)*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione*

*o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.*

## **II. Art. 171, comma 3° L. 633/41**

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) (omissis)*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) (omissis)*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*

*e) (soppresso)*

*f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

***La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.***

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.*

**III. Art. 171-bis L. 633/41 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore**

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Relativamente alla **condotta dell'art. 171 bis comma 1°** l. n. 633 del 1941 (integrata dai d.lg. n. 518 del 1992 e n. 169 del 1999) in tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software.

La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie:

- **realizzazione di una copia identica del programma**, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- **duplicazione di una sola parte del programma**, purchè si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;
- **utilizzo del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore**;
- **"download" di opere protette dal diritto d'autore** su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

E' rilevante evidenziare che, secondo la giurisprudenza, la **semplice detenzione di programmi per elaboratore, privi delle relative licenze d'uso**, senza che vi sia stato alcun ulteriore accertamento idoneo a provare, con sufficiente certezza, sia l'origine illecita dei programmi medesimi, sia la consapevolezza di tale illiceità, non può ritenersi da sola condotta sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941 (LDA) – così *Trib. Bolzano Sent., 31-03-2005*.

Relativamente alla **condotta di cui all'art. 171-bis, comma 2° c.c.**, si è rilevato che l'illiceità della condotta non possa ascrivarsi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

**Ancora, sussiste il “fumus” nel reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall'abusiva duplicazione degli stessi.**

Il delitto di cui all'art. 171-bis della legge n. 633 del 1941 può agevolmente concorrere con il **delitto di ricettazione**, in quanto essi hanno obiettività giuridiche diverse e proteggono sfere giuridiche differenti; sicché allorquando esse sono ravvisabili in un unico comportamento del reo, costui realizza un'ipotesi di concorso formale, poiché nessuna delle due ipotesi resta assorbita dall'altra.

#### **IV. Art. 171-ter L. 633/41**

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

**a)** *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

**b)** *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

**c)** *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette*

a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);  
**d)** detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

**e)** in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

**f)** introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

**f-bis)** fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

**h)** abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

**2.** È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

**a)** riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

**a-bis)** in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

**3.** *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

**4.** *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

**5.** *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Relativamente al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, la giurisprudenza ha rilevato che tra le fattispecie di cui agli artt. 171-ter della legge n. 633/1941 e 648 c.p. non è ravvisabile un rapporto di specialità, bensì un'ipotesi di concorso materiale, evidenziandosi, da un lato, la diversa obiettività giuridica delle norme incriminatrici, la prima volta a **proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio**, la seconda diretta a proteggere l'invulnerabilità del patrimonio dei consociati, dall'altro, la diversità delle condotte criminose sotto il profilo strutturale e cronologico.

**a) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. a)**

In merito, poi, alla condotta di cui all'art. 171-ter comma 1°, lett. a), è giusto rilevare l'abusività della condotta copra un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell'ingegno di qualsiasi genere in **violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione** (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessioni) **che quelle disciplinano l'oggetto diffuso** (per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE). Laddove sia l'opera dell'ingegno - e quindi il diritto morale d'autore - che i titolari dei diritti di sfruttamento economico e tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione - come nel caso delle industrie discografiche che riproducono su fonogrammi l'opera e la distribuiscono - sono affidati alla tutela della Siae, è a questa che sono devoluti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge. L'assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest'ultima da parte di chi diffonde le stesse opere è comprensiva del diritto d'autore e dei diritti economici connessi ed esclude la configurabilità del reato.

Ancora, la condotta consiste nel riprodurre abusivamente brani musicali in **assenza di preventiva regolamentazione dei rapporti** con i soggetti titolari dei diritti connessi di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore delle opere.

La **trasposizione su nastro di brani musicali tratti da precedenti registrazioni, ai quali vengano uniti, per la successiva diffusione, messaggi pubblicitari**, senza che siano stati versati, con riguardo ai detti brani, i prescritti diritti d'autore, può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. dir. autore 22 aprile 1941 n. 633, ma non anche al diverso reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. a) stessa legge, costituito dall'abusiva duplicazione o riproduzione, a fine di lucro, (tra l'altro) di dischi, nastri o altri analoghi supporti contenenti fonogrammi.

**b) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. b)**

L'attività di riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia connotata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una **componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale** esercitata da colui che commette l'abuso non rientra nella previsione dell'art. 171, comma primo, lett. a), legge n. 633 del 1941, ma integra, invece, gli estremi del più grave reato di cui all'art. 171-ter della medesima legge n. 633 del 1941.

La stessa fattispecie penale richiamata si configura nella detenzione per la vendita o la distribuzione di **CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente**.

**c) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. c)**

In materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter lett. c) l. 22 aprile 1941, n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della Siae), la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno.

**d) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. d)**

La condotta di detenzione per la vendita di Cd e Dvd privi del contrassegno Siae, contenenti opere cinematografiche o musicali, mantiene tuttora la sua rilevanza penale anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Ce 8 novembre 2007, causa C-20/05 (sentenza Schwibbert), che ha qualificato come "regola tecnica", inopponibile al privato in assenza di una preventiva notificazione alla Commissione dell'Ue, l'obbligo di apporre sui supporti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione. La sfera di applicazione dei principi affermati dall'organismo di giustizia comunitario, che si estende sino a ricomprendere supporti cartacei e non, quali quelli digitali, non investe infatti le **attività che**

**comportano o che presuppongono l'illecita duplicazione o contraffazione delle opere dell'ingegno**, quale ad esempio quella contemplata dalla lettera d) dell'art. 171-ter, comma 1, legge n. 633/1941.

In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. d), L. 22 aprile 1941 n. 633, è necessario che le condotte ivi descritte abbiano ad oggetto supporti per i quali sia stata chiesta ed ottenuta, ai sensi dell'art. 181 bis di detta legge, **l'apposizione del contrassegno SIAE**; il che presuppone, di regola, il deposito dell'opera presso la stessa SIAE ed il suo inserimento nel pubblico registro da essa tenuto.

**e) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. e)**

E' stata individuata la fattispecie in esame nella ipotesi di diffusione in pubblico di programmi in assenza di accordo con il distributore.

Infatti, integra il reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. e), L. n. 633 del 1941 e non già il reato di cui all'art. 171 octies stessa legge, la condotta di chi, utilizzando una "*smart card*", legittimamente detenuta in base al contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente privato, **diffonda in pubblico i programmi** stessi in assenza di accordo con il distributore.

**f) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. f)**

Tale fattispecie è stata individuata nella condotta di **elusione o violazione delle misure tecnologiche di protezione** poste a tutela dei prodotti dell'ingegno su supporto informatico.

**g) Condotta art. 171-ter comma 1° lett. f-bis)**

Tale fattispecie delittuosa è stata individuata nella violazione o elusione di misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore, orientate ad operare in modo coordinato sulla copia del prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare di quel supporto.

**h) Condotta art. 171-ter comma 2° lett. a)**

Innanzitutto, si evidenzia come per giurisprudenza costante i fatti di cui all'art. 171 ter, secondo comma, della L. 22 aprile 1941 n. 633, come modificata da ultimo dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000 n. 248 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), integrano **ipotesi autonome di reato** e non già circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma dello stesso articolo.

Tale fattispecie mira ad una **più efficace tutela dal fenomeno della pirateria cinematografica e musicale, allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei prodotti audiovisivi** e ne impone pertanto la distribuzione commerciale sotto il controllo della SIAE.

Ovviamente, sempre relativamente alla condotta, non sussiste il reato previsto dall'art. 171 ter, comma 2, lett. a) L.d.a. - L. n. 633/1941 - se viene riprodotta **un'opera dell'industrial design** in conformità a disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001.

**V. Art. 171-septies L. 633/41**

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

In merito al concorso con altri reati, va affermato che può configurarsi il **concorso** tra il reato di **ricettazione** e quello di cui all'art. 171 ter, legge n. 633 del 1941, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, mentre può configurarsi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 174 ter, legge n. 633 del 1941 quando l'acquisto o la ricezione siano destinati ad uso esclusivamente personale. Situazione questa che permane, ad avviso delle Sezioni Unite, anche in seguito all'entrata in vigore della D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge n. 80 del 2005.

**VI. Art. 171-octies L. 633/41**

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La **condotta** di cui all'art. 171-octies L. n. 633 del 194, di utilizzazione, **a fini fraudolenti, per uso pubblico, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite e via cavo, in forma sia analogica sia digitale**, sanzionata penalmente sin dall'entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, è rimasta tale anche successivamente alla L. n. 373 del 2000, di depenalizzazione delle sole attività di commercializzazione dei suddetti dispositivi

## 2. Aree di attività a rischio

Ai fini di individuare le aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'**art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001**, occorre *in primis* evidenziare come la prevenzione dei reati in esame richieda innanzitutto un'adeguata politica di sicurezza informatica, affinché, nel caso di commissione da parte di un dipendente del reato in esame, si evidenzi la presenza di un chiaro comportamento di elusione fraudolenta del Modello Organizzativo.

La Società si è dotata di un sistema di regole relative all'utilizzo delle risorse e del sistema informatico aziendale al fine di evitare la commissione di uno dei reati oggetto della presente sezione.

Si tratta della procedura già richiamata nel Modulo H del modello Emak:

### 1. Regolamento aziendale per utilizzo del sistema informatico

In particolare, con tale procedura è fatto espresso divieto ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di:

- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- Portare in azienda apparecchiature informatiche private;
- Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- Installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- Scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Al fine di un controllo sull'adeguamento degli organi societari alle disposizioni della procedura sopra richiamata, sono previste le seguenti attività:

- Aggiornamento periodico da parte del personale EDP della lista ufficiale dei software utilizzati in azienda, attraverso censimento di ogni apparecchio informatico aziendale;
- Configurazioni di limitazioni ai sistemi informatici al fine di impedire agli utenti l'installazione di software non autorizzati;
- Rimozione da parte del responsabile del sistema informatico di file o

applicazioni ritenuti pericolosi o in violazione della normativa sulla tutela del diritto d'autore;

- Saltuario controllo a campione degli accessi ai siti Internet per verifica del rispetto delle politiche aziendali.

\* \* \*

Oltre alla politica di sicurezza informatica implementata in Emak a tutela dei rischi di commissione dei reati ex art.25-novies D.Lgs. 231/2001, è necessario valutare la politica di gestione delle campagne pubblicitarie da parte dell'azienda.

Infatti, come previsto nella precedente sezione esplicativa della novella introdotta con la L. 99/2009, il rischio da parte della Società di utilizzazione per scopi pubblicitari di brani musicali o video senza preventiva corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 171-ter comma 1° lett. a).

Il rischio della commissione di tali ipotesi delittuose si concretizza, pertanto, nell'Area Marketing, destinata alla gestione delle pratiche relative all'ideazione ed esecuzione dei messaggi pubblicitari relativi all'attività ed ai prodotti aziendali.

Tale rischio è, comunque, limitato dalla relativa procedura implementata dalla Società

## **2. Procedura di ideazione e diffusione materiale pubblicitario**

la quale prevede, tra le altri, i seguenti obblighi:

- Formalizzazione di un idoneo contratto con agenzia pubblicitaria per la realizzazione dei video pubblicitari, con clausole di esonero da responsabilità della Società per adempimenti in materia di diritto d'autore;
- Formalizzazione scritta dell'esaurimento delle pratiche SIAE da parte dell'agenzia pubblicitaria preventiva all'utilizzo dei video o del materiale fonografico da utilizzarsi per i messaggi pubblicitari;
- Utilizzo esclusivo di materiale fonografico ed audiovisivo proposto dall'agenzia pubblicitaria.